



## Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

del 22 novembre 2017

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb);  
in esecuzione della Risoluzione 2374 (2017)<sup>2</sup> del Consiglio di sicurezza delle  
Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza dell'ONU),

*ordina:*

### Art. 1 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

#### RS 946.231.154.1

<sup>1</sup> RS 946.231

<sup>2</sup> I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU possono essere consultati online all'indirizzo Internet: [www.un.org/fr](http://www.un.org/fr) > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

**Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

<sup>3</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o
- d. promuovere la pace e la stabilità regionale.

<sup>4</sup> La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU e in conformità con le decisioni di tale comitato.

**Art. 3** Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 2 della risoluzione 2374 (2017) e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

**Art. 4** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.

<sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

#### **Art. 5** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

#### **Art. 6** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 2 o 3 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 5 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

#### **Art. 7** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni, e pubblicazione

<sup>1</sup> Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU (allegato), sono recepite automaticamente.

<sup>2</sup> La pubblicazione delle voci secondo l'allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

#### **Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2017 alle ore 18.00<sup>3</sup>.

22 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 22 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1)

## **Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie**

### *Nota bene*

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU<sup>4</sup>.
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato dell'ONU<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> La lista è consultabile al seguente indirizzo Internet: [www.un.org/fr/sc/](http://www.un.org/fr/sc/) > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions concernant le Mali > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.

<sup>5</sup> La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

